

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI FANGHI DISIDRATATI (CODICE CER 190805) PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI PINEROLO, CAVOUR E CARMAGNOLA - ANNI 2015-2016.
IMPORTO A BASE DI GARA € 1.170.300,00 (EURO UNMILIONE CENTOSETTANTAMILA TRECENTO/00), DI CUI € 300,00 (EURO TRECENTO/00) PER ONERI DI RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE DI CUI ALL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008, NON SOGGETTI A RIBASSO.
C.I.G. 59705150D8

DISCIPLINARE DI GARA (allegato al Bando di Gara)

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. **Esso supera il contenuto del Capitolato di appalto nelle parti risultanti difformi.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quelle contenute del D.P.R. 207/2010 e s.m..

Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato d’oneri e prestazionale, il D.U.V.R.I. ed ogni altro documento complementare, è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo di committente di ACEA Pinerolese Industriale SpA (di seguito per brevità denominata ACEA), all’indirizzo <http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi> .

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo appalti@aceapinerolese.it o tramite PEC all’indirizzo appalti@postacert.aceapinerolese.it . Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet all’indirizzo <http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi> nella sezione dedicata al presente bando di gara.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente disciplinare di gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni saranno pubblicate sul profilo del committente <http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/servizi> nella sezione dedicata al presente bando di gara.

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni delle vicende dell'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.

1. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico deve pervenire, a mano o per posta, entro il termine e all'indirizzo indicati al punto **IV.3.4)** del bando, e dovrà riportare la seguente dicitura: **"OFFERTA PER LA GARA DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO FANGHI DISIDRATATI – ANNI 2015/2016"**.

Deve inoltre recare all'esterno:

- l'intestazione del mittente;
- il numero di telefono, fax e posta elettronica e/o certificata del mittente;
- l'indirizzo dello stesso;
- il codice fiscale/partita IVA del concorrente o dei concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate evidenziando l'impresa individuata quale Capogruppo.

In caso di avalimento dovrà essere indicata, oltre all'intestazione del concorrente, anche quella dell'impresa ausiliaria.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA.

Il plico dovrà contenere le buste sotto indicate anch'esse sigillate con ceralacca o nastro adesivo:

- **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";**
- **"BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA".**

➤ **La "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione:**

1) ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (secondo il modello di cui all' "ALLEGATO A"), al presente disciplinare da redigersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali l'operatore economico chiede di poter partecipare alla presente procedura, attesta il possesso dei requisiti di carattere personale, di carattere professionale, di carattere generale e di accettazione di tutte le condizioni che regolano l'appalto.

Tale **dichiarazione sostitutiva** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. **Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.** Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell'offerente, potranno

essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui sopra.

Si precisa che:

a) ai fini dell'art. 38 comma 1 lett. a), detta causa di esclusione non opera per le imprese che versano nelle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942.

In tal caso, tuttavia, il concorrente dovrà presentare in gara:

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) R.D. n.267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

b) ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. g) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48 bis, cc. 1 e 2 bis, DPR 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

c) ai fini dell'art. 38, c.1, lett. i) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2, c. 2, DL 210/2002 convertito in Legge 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, c.1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, c. 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dai soggetti al comma 1, lett. b) e c) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da redigersi ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, **di insussistenza di cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**, redatta in conformità all' **"ALLEGATO B"**; il dichiarante dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, nonché i decreti penali di condanna. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La valutazione sull'effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in capo alla Stazione Appaltante. L'omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell'obbligo sancito dall'art. 38, comma 2 del Codice dei contratti.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 32-quater del codice penale consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319,

319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione a essa.

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa resa dal legale rappresentante, dell'impresa o consorzio partecipante (compresa l'eventuale impresa ausiliaria), da redigersi ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, **attestante l'assenza di cause ostative ai sensi del codice antimafia**, secondo il modello di autocertificazione normativa antimafia di cui al modello **"ALLEGATO C"**, che attesti l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 e 76 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui **all'art. 85 del codice antimafia D.Lgs. 159/2011 sottoelencati (la dichiarazione s'intende resa per proprio conto nonché per conto dei seguenti soggetti):**

- **il titolare e l'eventuale direttore tecnico in caso di** Impresa Individuale;
- **i legali rappresentanti in caso di** Associazioni;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci, soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 nei casi contemplati dall'art. 2247 c.c., il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro in caso di Società di Capitali;
- tutti i soci e direttori tecnici in caso di Società Semplice o in Nome Collettivo;
- tutti i soci accomandatari e direttori tecnici in caso di Società in Accomandita Semplice;
- **nel caso di Consorzi o Società Consortili di Capitali anche** per conto di tutti gli **amministratori** muniti di potere di **rappresentanza** di ciascuna delle consorziate che detenga una partecipazione superiore al 10% o con un patto parasociale riferibile a una tale partecipazione.

4) (solo per l'impresa ditta che eseguirà il servizio di prelievo e trasporto fanghi - requisito professionale) Attestazione di iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** come previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dalla quale risulti, a pena di esclusione, che l'impresa sia iscritta alla **categoria 4** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericoli prodotti da terzi) di cui all'art. 8 del D.M. 406/1998 per il trasporto dei rifiuti di cui al codice CER 190805 in corso di validità e in regola con i versamenti annuali di iscrizione.

Tale attestazione deve essere prodotta in originale ovvero in copia autenticata ovvero in copia conforme o in fotocopia conformata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (con sottoscrizione del legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso).

In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

N.B.: Nei casi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio,

GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

- 5) ***(solo per l'impresa che eseguirà il servizio di recupero e/o smaltimento fanghi – requisito professionale)*** Copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti, in corso di validità e redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata) per la gestione dell'impianto dove avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n° 190805) oggetto del servizio.

In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

N.B.: Nei casi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

- 6) ***(solo per l'impresa che eseguirà il servizio di recupero e/o smaltimento fanghi – requisito professionale)*** Copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti, in corso di validità e redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata) che evidenzino che l'impresa dispone della potenzialità di smaltimento e/o recupero fanghi oggetto del servizio in appalto per i quantitativi presunti previsti a capitolato (6.500 t/anno).

In luogo di detta attestazione, che contiene comunque una serie di dati utili ad una migliore identificazione del soggetto concorrente, può essere, in alternativa, presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

N.B.: Nei casi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f), f-bis) e all'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale documento (o equipollente ove trattasi di imprese estere) deve essere, prodotto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

- 7) **A dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui al punto III.2.2) del bando di gara (requisito di qualificazione)**, dichiarazione proveniente da almeno un istituto di credito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, comprovante che l'impresa negli anni 2011, 2012 e 2013 ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio oggetto di affidamento.

- 8) **A dimostrazione della capacità tecnico-professionale di cui al punto III.2.3) del bando di gara (requisito di qualificazione)**, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, da redigersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta sul modello "**ALLEGATO D**", attestante che la stessa ha eseguito negli anni 2011 - 2012 - 2013 servizi analoghi di prelievo, trasporto e/o smaltimento di rifiuti speciali costituiti da fanghi biologici disidratati (codice CER 190805) **per un importo non inferiore a tre volte l'importo del servizio**, fra i due in cui si articola la gara (servizio di recupero e/o

smaltimento dei fanghi disidratati e servizio di prelievo, trasporto ed eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati), per cui presenta offerta. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione di :

- ente/i committente/i;
- oggetto della/e commessa/e;
- importo di aggiudicazione;
- data di affidamento dell'appalto;
- che il servizio è stato regolarmente effettuato e non sono sorte vertenze nell'esecuzione dell'appalto;

Se il contratto è ancora in corso, il concorrente dovrà indicare l'importo relativo al servizio richiesto effettuato nel triennio indicato (2011-2012-2013).

N.B. – Nel caso di A.T.I. / Consorzio di tipo verticale, l'impresa che esegue il solo servizio di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati, l'importo minimo da dimostrare nei tre anni sopraindicati (*essendo stimato nel 60% del totale dell'appalto*) è pari ad € 2.106.000,00; l'impresa che esegue il solo servizio di trasporto ed eventuale stoccaggio dei fanghi disidratati, l'importo minimo da dimostrare nei tre anni sopraindicati (*essendo stimato nel 40% del totale dell'appalto*) è pari ad € 1.404.000,00.

Nel caso invece di A.T.I. / Consorzio di tipo orizzontale sul singolo servizio, l'importo minimo da dimostrare nei tre anni sopraindicati dovrà essere in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione; cumulativamente dai partecipanti all'A.T.I. / Consorzio ordinario.

I servizi prestati sono provati, quando richiesto, da certificati di regolare esecuzione dei servizi rilasciati e vistati dalle amministrazioni oppure dalle fatture corredate dai relativi giustificativi di pagamento, oppure da altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione può essere dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

9) Comprova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, da prestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, cioè:

- **€ 23.406,00** (Euro ventitremilaquattrocentosei/00).

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998.

La garanzia deve inoltre avere:

- o validità di almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- o la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- o l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- o e contenere l'impegno del fideiussore al rilascio di quella definitiva.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio il

concorrente dovrà presentare copia conforme o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione del Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, UNI EN 14001, o registrazione EMAS rilasciata da organismo competente.

Di tali documenti si dovrà allegare copia in corso di validità.

In caso di A.T.I. di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) stesso decreto, **non ancora costituiti**, la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti, o almeno intestata a tutte le interessate, anche se sottoscritta soltanto dalla mandataria.

In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, la garanzia fideiussoria è intestata a tutti i concorrenti e presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Per godere del beneficio della riduzione della cauzione ex art. 40, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che:

a) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

b) In caso di raggruppamento verticale di imprese:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

La cauzione di cui sopra è presentata a garanzia della serietà dell'offerta (compresi il possesso dei requisiti di gara e la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di partecipazione alla gara) e verrà automaticamente incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire anche il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti nella misura dello 0,1 per mille dell'importo della gara pari ad € 117,00. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Dopo l'aggiudicazione definitiva efficace, la cauzione presentata dalle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata.

10) Dimostrazione dell'avvenuto **VERSAMENTO**, in originale, della contribuzione dovuta a favore dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **(pari ad € 140,00 (Euro centoquaranta/00) – CIG 59705150D8)** dagli operatori economici che intendono partecipare a procedure di gara, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al

“Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare all'offerta.

- *In contanti* muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (all'indirizzo <http://lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”).
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
- **Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del territorio nazionale e comunque in paesi membri dell'Unione Europea**, è necessario il versamento del summenzionato contributo a mezzo di bonifico internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT7700103003200000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura cui l'operatore intende partecipare.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it) sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

- 11) **Il verbale di avvenuta presa visione degli elaborati tecnici di progetto, rilasciato dal tecnico ACEA incaricato, come specificato al punto VI.3), lett. g) del bando di gara.**
- 12) **(nel caso di già costituita Associazione temporanea di Imprese di cui all'art. 34, punto 1, lett. d) o Consorzio di cui all'art. 34, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o GEIE)**

Le imprese esecutrici dei servizi che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno produrre, **singolarmente**:

- le attestazioni e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti **4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11)**;
- l' **"ALLEGATO A"**, l' **"ALLEGATO B"** e l' **"ALLEGATO C"** al presente disciplinare di gara, regolarmente compilati;
- **e congiuntamente** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, da cui risulti, tra le altre cose:

- (in caso di ATI/Consorzi di tipo verticale) la "parte del servizio" di rispettiva competenza;
- (in caso di ATI/Consorzi di tipo orizzontale) "la quota" di partecipazione al raggruppamento;

rapportati al possesso dei propri requisiti di capacità tecnica come da punto III.2.3) del bando di gara.

13) (nel caso di costituenda Associazione temporanea di Imprese di cui all'art. 34, punto 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o Consorzio di cui all'art. 34, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o GEIE)

Le imprese esecutrici dei lavori che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovranno produrre, **singolarmente**:

- o le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai precedenti punti **4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11)**;
- o l' **"ALLEGATO A"**, l' **"ALLEGATO B"** e l' **"ALLEGATO C"** al presente disciplinare di gara, regolarmente compilati;
- o **e congiuntamente** la scrittura privata secondo il modello **"ALLEGATO E"**, da cui risulti il proprio impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti parte del costituendo Raggruppamento/Consorzio e la relativa "parte del servizio" o "quota di partecipazione" ed espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.

14) (nel caso di Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese artigiane) e di Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Consorzi stabili)), occorre indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. **Tale informazione è soddisfatta compilando il punto z) o aa) dell' "ALLEGATO A".**

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato e sarà applicato l'art. 353 del c.p. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;

Non è consentito ai Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una o più consorziate;

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei contratti sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i dei servizi dovranno produrre **singolarmente**, le attestazioni e le dichiarazioni di cui all' **"ALLEGATO A"**, all' **"ALLEGATO B"** e all' **"ALLEGATO C"** e la documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al precedente punto **4)** e la copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle

autorizzazioni per la gestione dell'impianto dove avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n° 190805) oggetto del servizio, di cui al precedente punto **5)** e la copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle autorizzazioni che evidenzino che l'impresa dispone della potenzialità di smaltimento e/o recupero fanghi oggetto del servizio in appalto per i quantitativi presunti previsti a capitolato (6.500 t/anno), di cui al precedente punto **6)**.

Il solo Consorzio dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai precedenti punti **7)** e **8)** e la documentazione di cui ai punti **9)**, **10)** e **11)**.

15) (nel caso di ricorso all'istituto dell'AVVALIMENTO esclusivamente dei requisiti di qualificazione (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara)

I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono soddisfare il requisito del possesso di idonea qualificazione mediante il ricorso all'istituto dell'Avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che dovranno dimostrare di essere legittimati ad operare stabilmente e in via principale nel settore di attività che sia compatibile e aderente all'oggetto del presente appalto.

Tali operatori economici potranno **avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione** in possesso di adeguata iscrizione e presentando, documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria inerenti l'istituto dell'Avvalimento, previste dall'art. 49, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., da redigersi in conformità all' **"ALLEGATO F"** e all' **"ALLEGATO G"**, con la precisazione che il **contratto** di cui all'art. 49, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 163/2006 (da prodursi in aggiunta ai modelli sopra indicati), deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- che l'impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliata (avvalsa) dovrà presentare, oltre al CONTRATTO di AVVALIMENTO e al suindicato "ALLEGATO F", la documentazione di cui ai precedenti punti da 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10 e 11) ed eventualmente quella di cui ai successivi punti 16), 17) e 18).

L'impresa ausiliaria (avvalente) dovrà presentare, oltre al suindicato "ALLEGATO G", la documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 8).

E' vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, che partecipino contemporaneamente alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La Stazione Appaltante trasmetterà all'A.N.A.C tutte le dichiarazioni di avvalimento presentate per la gara in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiamano, in merito all'avvalimento, le precisazioni recate dall'AVCP con determinazione n. 2 dell'01.08.2012, ed in particolare:

- non è ammesso l'avvalimento relativamente ai: requisiti di carattere generale, all'iscrizione al registro delle Imprese e all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- è vietato, a pena di esclusione, il frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o fra più imprese ausiliarie;
- non è ammissibile, a pena di esclusione, l'avvalimento "a cascata" e cioè che l'ausiliario si avvalga, a sua volta, di un altro soggetto;
- non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all'avvalimento.

16) Originale o copia conforme ai sensi di legge della PROCURA institoria o della procura speciale **nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.**

Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotto l'originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

17) Eventuale dichiarazione relativa al SUBAPPALTO ("**ALLEGATO J**"), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in cui si attestino le parti dell'appalto che si intendono subappaltare. La quota subappaltabile non deve essere superiore al 30% dell'importo della parte del servizio per cui si partecipa.

Il subappalto è ammesso esclusivamente per quota parte delle attività inerenti il servizio di prelievo, eventuale stoccaggio e trasporto fanghi. Si specifica che nell'eventualità di ricorso al subappalto per il servizio di stoccaggio intermedio prima dello smaltimento e/o recupero dei fanghi disidratati (codice CER n° 190805), sarà necessario dichiararlo in questa sede e presentare, ai fini dell'autorizzazione, copia conforme delle autorizzazioni, previste dalla normativa del settore rifiuti, in corso di validità, in capo all'impresa subappaltatrice, per la gestione dell'impianto presso cui avverranno tali operazioni di stoccaggio.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.

In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul subappalto deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

18) Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compresi tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, si chiede di allegare anche **il modello "G.A.P." debitamente compilato "ALLEGATO H"** e il **"Modulo richiesta DURC servizi" "ALLEGATO I"**.

Si ricorda che:

- le dichiarazioni di cui all' "ALLEGATO A", dalla lett. a) alla lett. k) e dell' "ALLEGATO B" sono essenziali ai sensi del comma 2 bis dell'art. 38 e del comma 1 ter dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Acea Pinerolese Industriale SpA procederà a chiedere ai partecipanti la gara l'integrazione delle dichiarazioni

incomplete, che dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria pari allo 0,1 per mille dell'importo a base d'asta (corrispondente ad € 117,00); il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

- la Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
- ex art. 38, comma 1-ter in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'AVCP che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del c. 1, lett. h), art. 38, per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
- la ditta dovrà inoltre autorizzare Acea Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

➤ **La "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA" scritta all'esterno della stessa, dovrà contenere:**

L'offerta economica del concorrente, in conformità all' "**ALLEGATO K**" (modulo offerta economica) in regola con l'imposta di bollo e validamente sottoscritta da persona munita dei poteri di firma e di rappresentanza, dovrà indicare **il ribasso percentuale unico che il concorrente si impegna a praticare sul prezzo unitario posto a base d'asta, come specificato al punto II.2.1) del bando di gara.**

Il prezzo unitario offerto, riportato in cifre ed in lettere, dovrà essere arrotondato alla terza cifra decimale. In caso di discordanza varrà il prezzo indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.

Il concorrente dovrà indicare, in calce all'offerta, anche il costo degli oneri della sicurezza aziendali (oneri della sicurezza a rischio specifico) di cui all'art. 87, comma

4, secondo periodo e 86, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già compresi nell'importo offerto.

L'offerta economica deve inoltre contenere una apposita dichiarazione attestante il rispetto dell'art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Per poter procedere più rapidamente alle procedure di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed alla conseguente aggiudicazione definitiva non efficace, si invita l'offerente ad inserire nella "BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA" le giustificazioni (di cui all'art. 87, comma 2 del Codice dei contratti) della propria offerta per le voci di prezzo maggiormente significative (ad es. le giustificazioni possono riguardare l'economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi, ecc.). Dovranno comunque essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Per i raggruppamenti l'offerta dovrà essere unica, presentata congiuntamente, e per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti.

L'offerta dovrà intendersi valida per sei mesi oltre il termine fissato per la presentazione della stessa.

2 – PROCEDURA DI GARA. MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE

La commissione di gara, il giorno fissato dal bando di gara per l'apertura delle offerte (**15 dicembre 2014, alle ore 10,30**), in seduta pubblica aperta ai soggetti indicati al punto **IV.3.7**) del bando di gara, presso la sede legale della Stazione Appaltante, Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO), sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- ✓ verificare la regolarità formale del confezionamento delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e nel caso emergano le fattispecie di cui all'art. 46, comma 1-bis del Codice, escludere i concorrenti dalla gara;
- ✓ verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta "Documentazione Amministrativa" secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- ✓ in caso emerga dalla documentazione di gara la commissione di reati potenzialmente rilevanti ai fini delle valutazioni ex art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a chiedere chiarimenti e, in caso di giudizio di rilevanza, ad escludere il concorrente;
- ✓ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al precedente punto A) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "Documenti Amministrativi", siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ✓ verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
- ✓ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in

consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;

- ✓ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pena l'esclusione di tutte le offerte;
- ✓ verificare, in caso di avvalimento, che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.

Fermo restando quanto già stabilito in materia di dichiarazioni da rendersi in merito ai requisiti dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 46 comma 1-ter D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (novellato ex D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014) **in ogni ipotesi** di mancanza, incompletezza o irregolarità **degli elementi** e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, giudicate essenziale dalla stazione appaltante, quest'ultima applicherà una sanzione a carico del concorrente pari allo 0,1 per mille dell'importo a base d'asta; il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente **un termine pari a 10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere). In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Tuttavia in caso di irregolarità giudicate non essenziali dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni ritenute non indispensabili dalla stazione appaltante, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione, fermo restando il potere di richiedere integrazioni e chiarimenti.

Ciò fermo, restano le comminatorie espresse di esclusione stabilite nel punto "3 – ESCLUSIONI" del disciplinare che daranno luogo ad esclusione di diritto senza possibilità di alcuna regolarizzazione.

La Commissione di gara procede poi, **nella stessa seduta**, qualora non si debba ricorrere all'applicazione della sospensione di cui all'art. 38, comma 2-bis) e 46, comma 1-ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., **o in una seconda seduta pubblica** nell'eventualità invece di applicazione del disposto normativo di cui sopra (seduta che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata con un 24 ore di anticipo), all'apertura delle buste "**Offerta economica**" presentate dai concorrenti ammessi, e a calcolare, nel caso della presenza di cinque o più concorrenti, la "soglia di anomalia" delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

All'esito del calcolo suindicato verrà attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ex art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e cioè delle offerte (ammesse) che presentino ribassi pari o superiori alla soglia di anomalia (ferma restando la possibilità di sottoporre a tale valutazione, ex art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ogni altra offerta che, in base a elementi univoci, appaia anormalmente bassa).

In seduta riservata il Responsabile del Procedimento procederà, secondo le modalità previste dall'art. 87, comma 1, stesso decreto, alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalle ditte risultate "anomale".

All'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante **dichiarerà in seduta pubblica**, presso la medesima sede che sarà comunicata ai partecipanti mediante fax o posta certificata con 24 ore di anticipo, le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in

base agli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile, e **procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della migliore offerta non anomala.**

L'esame dell'anomalia delle offerte potrà essere demandato ad una commissione appositamente nominata ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la procedura come sopra descritta non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso si applicherà l'articolo 86, comma 3, stesso decreto, aggiudicando provvisoriamente la gara all'offerta di prezzo più basso.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 284 e 121, comma 3, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si renderanno eventualmente note, in pubblica seduta, le offerte che, all'esito del sopraindicato procedimento di verifica di congruità, sono risultate non congrue, e la nuova aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

La Società si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio e diviene definitiva non efficace con la sua approvazione da parte del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA in esito ai controlli di legittimità sugli atti della commissione di gara, ai riscontri, effettuati dall'ufficio appalti, riguardo la comprova dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare per i quali l'impresa ha prodotto dichiarazione sostitutiva, ai riscontri, effettuati dal responsabile del procedimento, circa l'effettivo possesso, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente alla valutazione della congruità della migliore offerta ai sensi degli artt. 86, comma 3 stesso decreto e alla verifica volta ad accertare che il prezzo offerto sia stato determinato in osservanza all'art. 82, comma 3-bis del Codice dei contratti.

La documentazione da presentare a comprova del possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati in sede di gara, è la seguente:

- o certificati di esecuzione di servizi nel settore oggetto dell'appalto di cui all'elenco dell' **"ALLEGATO D"**. Dai certificati o dichiarazioni di esecuzione deve risultare quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva "Allegato D", ossia: nome del cliente, oggetto, importo di aggiudicazione, periodo di esecuzione/data di affidamento.

Nel caso in cui il possesso di tali requisiti non sia confermato si procederà all'applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48. In tal caso la Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare l'appalto al secondo classificato.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo dopo la verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferibili all'affidabilità morale del concorrente.

In seguito, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto: dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità

professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla produzione della garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla produzione della polizza assicurativa a copertura di eventuali responsabilità per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio e per tutta la durata del contratto, quella finalizzata agli accertamenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 compresa la dichiarazione dei familiari conviventi, alla produzione della comunicazione di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m., alla eventuale produzione del modello GAP debitamente compilato (se non già presentato in sede di gara), agli eventuali adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/1991.

Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non previamente costituite in A.T.I, dovranno produrre copia autentica dell'atto di conferimento del mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all'impresa capogruppo, nonché di conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle imprese in sede di offerta. Si precisa che ai sensi dell'art. 37, comma 13, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; la fatturazione di tutto il corrispettivo dovrà avvenire in capo all'impresa Capogruppo, non saranno accettate fatturazioni separate da parte delle imprese mandanti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 79, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante fax e lettera, al numero indicato nell' "Allegato A".

La stipulazione del contratto, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di cui all'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e quelle per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. 221 del 17/12/2012, che sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.

3 – ESCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante escluderà i concorrenti nei seguenti casi:

- a) nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- b) nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- c) mancata presentazione di un documento e/o dichiarazione;
- d) plico presentato oltre il termine di scadenza della gara;
- e) mancanza di uno o più requisiti prescritti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte in capo al concorrente singolo o raggruppato;
- f) violazione delle disposizioni su indicazione e ripartizione di quote tra imprese raggruppate;
- g) mancata produzione del contratto di avalimento;
- h) in caso di ATI o Consorzio violazione di uno o più dei divieti previsti. La violazione

- comporta l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti dell'irregolarità;
- i) dichiarazioni degli "ALLEGATI A e B" carenti di elementi essenziali o dalle quali emerga la presenza di cause di esclusione; mancanza della sottoscrizione come richiesta anche in caso di R.T.I., consorzi;
 - j) offerta condizionata, con riserva, alla pari, in aumento, parziale o indeterminata;
 - k) la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima;
 - l) gli inadempimenti dell'appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Acea Pinerolese Industriale SpA o con le Società da essa controllate e partecipate;
 - m) gravi infrazioni nell'esecuzione del servizio pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Acea Pinerolese Industriale SpA o con le Società da essa controllate e partecipate;
 - n) gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - o) tutte le altre prescrizioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara espressamente previste a pena di esclusione;
 - p) la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto:
 - risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti;
 - sono state verificate irregolarità nel versamento dei contributi accertate mediante D.U.R.C. pervenuti alla stazione appaltante in relazione a servizi in corso e/o eseguiti per conto di ACEA;
 - risultano avere contenzioni pendenti con la stazione appaltante.

4 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di subappalto ACEA non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore e che quest'ultimo sia in regola con i versamenti retributivi, contributivi, fiscali e assicurativi.

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività inerenti il servizio di trasporto.

Non sarà ammesso pertanto il subappalto per l'attività specifica di recupero e/o smaltimento finale, in quanto, essendo l'oggetto principale del servizio, la stazione appaltante, a scopo cautelativo, richiede che l'appaltatore sia direttamente responsabile degli impianti di recupero e/ smaltimento finale.

Non sono ammessi subappalti a soggetti che non eseguono direttamente le attività, nè subappalti i cui atti non siano approvati e sottoscritti direttamente dall'aggiudicatario.

Non saranno ammessi subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità morale e professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

Non saranno altresì ammessi subappalti per quote di servizio maggiori di quanto dichiarato in sede di gara.

In caso di avvalimento ogni rapporto, obbligo e/o adempimento farà capo all'impresa aggiudicataria.

Per i consorzi, i sub-affidamenti non effettuati dal Consorzio aggiudicatario dell'appalto ma da parte dei soggetti consorziati designati in fase di gara quali esecutori della prestazione non sono ammessi; il servizio deve essere eseguito direttamente dal consorzio designato, ovvero mediante altri soggetti, debitamente autorizzati a norma di legge.

Per ogni altro obbligo si rimanda alla documentazione di gara nonché alla normativa vigente.

5 – ASSICURAZIONI

Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio; in particolare l'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali responsabilità con minimo di copertura di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per danni a persone e/o cose, a danni ambientali, con esclusione di qualsiasi franchigia.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze (cd "deducibili") si intendono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 125 e 128 del D.P.R. 207/2010.

6 – ALTRE INFORMAZIONI

Numero gara: 322/2014.

Le comunicazioni tra ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ed i concorrenti verranno effettuate tramite telefax dell'ufficio appalti al n. 0121/236312 o attraverso posta elettronica all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o attraverso PEC all'indirizzo appalti@postacert.aceapinerolese.it . Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito.

Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla Stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante medesima non abbia proceduto alla aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva efficace. Se la stipulazione del contratto non avviene nei termini fissati, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante, chiedere di sciogliersi da ogni impegno da parte degli organi competenti e comunicati all'aggiudicatario, fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara e/o il disciplinare di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti alla gara saranno stati approvati.

Ove, nell'indicato termine l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione, di procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

Ai fini della stipulazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria le sole spese di bollo. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

All'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori. Nel caso di mancata trasmissione di questa dichiarazione, oltre che delle eventuali fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Tutela della Privacy). Titolare del trattamento è il Direttore Generale ing. Francesco Carcioffo.

Si fa rinvio agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 13 e dall'art. 79, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Contro le clausole immediatamente lesive contenute nel presente bando di gara è ammessa impugnazione mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Contro le clausole non immediatamente

lesive l'impugnazione potrà essere effettuata sempre entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a).